



DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 28-06-2021

Oggetto:

Approvazione tariffe TARI anno 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di giugno alle ore 17:45 e seguenti, nella Sala Consiliare del Comune di Guspini, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria in Prima convocazione:

Cognome e Nome	Presenza	Cognome e Nome	Presenza
De Fanti Giuseppe	Presente	Mandis Ferdinanda	Assente
Atzei Stefania	Presente	Massa Giorgia	Presente
Cambera Mariangela	Presente	Pistis Marcello	Presente
Cogoni Simona	Assente	Puddu Katia	Presente
Fanari Marcello	Presente	Serru Marcello	Presente
Garau Nicola	Assente	Tuveri Francesca	Presente
Lisci Alberto	Presente	Usai Filippo	Presente
Liscia Alberto Giovanni	Presente	Tolu Marina	Presente
Manca Nicola	Presente		

Totale presenti n. 14, Totale assenti n. 3.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Gianluca Cossu.

Assume la presidenza il Presidente, Giorgia Massa, il quale, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista

la proposta n. 36 del 07-06-2021 del responsabile del servizio ENTRATE, avente ad oggetto: "Approvazione tariffe TARI anno 2021";

Sentito

L'Assessore Serru illustrare la proposta;

Richiamato

quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Premesso

- che l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che la legge di bilancio per l'anno 2020 (legge 160 del 27/12/2019) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è abolita l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti relative all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) con l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU;

Considerato

che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

Visto

il Regolamento per la disciplina della TARI;

Visto

il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo all'anno 2021;

Visto

che, ai sensi del D.L. del 22 marzo 2021, n. 41, convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, "limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.";

Visto

- che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a. dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (c.d. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b. in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- che, in base a quanto stabilito dall'art.57 bis, lett. a del D.L. n. 124/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 157/2019 è stata data la possibilità ai Comuni anche per il 2021, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato;
- che nel Comune di Guspini, allo stato attuale, non esiste una misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da ogni singola utenza e che pertanto la suddivisione dei costi viene stimata in base all'incidenza delle utenze sull'ultimo ruolo emesso, e riportato nella tabella seguente

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						

Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 1.195.737,20	% costi fissi utenze domestiche	70,00 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 70,00\%$	€ 455.200,14
		% costi variabili utenze domestiche	70,00 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 70,00\%$	€ 740.537,06
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 512.458,80	% costi fissi utenze non domestiche	30,00 %	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 30,00\%$	€ 195.085,78
		% costi variabili utenze non domestiche	30,00 %	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 30,00\%$	€ 317.373,02

Ritenuto

- opportuno, pertanto, procedere così come sotto dettagliato:
- il costo da coprire con il gettito del tributo viene suddiviso attribuendo il 70% alle utenze domestiche e il 30% alle utenze non domestiche;
- per le utenze domestiche vengono applicati i coefficienti kb medi (vedi tabella sotto);

I. Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

cod. uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)
1.1	Un componente	0,81	0,80
1.2	Due componenti	0,94	1,60
1.3	Tre componenti	1,02	2,00
1.4	Quattro componenti	1,09	2,60
1.5	Cinque componenti	1,10	3,20
1.6	Sei o più componenti	1,06	3,70

- per le utenze non domestiche si applicano i coefficienti kc e kd medi per tutte le categorie, con la sola eccezione delle categorie di seguito elencate per cui si ritiene di stabilire l'applicazione dei coefficienti minimi (ridotti delle percentuali indicate così come consentito dalla normativa di cui al

punto precedente) al fine di attenuare le differenziazioni elevate tra le diverse categorie che si avrebbero nel caso di applicazione integrale dei coefficienti medi:

- categoria 2.22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub riduzione 25%
- categoria 2.23 mense, birrerie, hamburgerie riduzione 15%
- categoria 2.24 bar, caffè, pasticcerie riduzione 15%
- categoria 2.27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio riduzione 40%
- categoria 2.29 banchi di mercato generi alimentari riduzione 25% ;
per le utenze non domestiche sotto elencate si applicano i coefficienti Kc e Kd medi ridotti delle percentuali indicate :
- categoria 2.20 attività industriali con capannoni di produzione riduzione 15%
- categoria 2.21 attività artigianali di produzione beni specifici riduzione 10%
- categoria 2.30 discoteche, night club riduzione 15%

II. Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

cod. uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	4,75
2.2	Cinematografi e teatri	0,40	3,51
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,40	3,55
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,69	6,04
2.5	Stabilimenti balneari	0,47	4,15
2.6	Esposizioni, autosaloni	0,46	4,04
2.7	Alberghi con ristorazione	1,21	10,69
2.8	Alberghi senza ristorazione	0,97	8,50
2.9	Case di cura e riposo	1,00	8,76
2.10	Ospedali	1,15	10,08
2.11	Uffici, agenzie	1,04	9,10
2.12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,64	5,57

2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,70
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,26	11,05
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	0,74	6,45
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	1,43	12,57
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,35	11,83
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,91	7,96
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,15	10,06
2.20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,54	4,74
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,62	5,45
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,55	22,45
2.23	Mense, birrerie, amburgherie	2,17	19,04
2.24	Bar, caffè, pasticceria	2,18	19,12
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2,00	17,60
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,01	17,66
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,65	23,36
2.28	Ipermercati di generi misti	2,19	19,26
2.29	Banchi di mercato genere alimentari	2,51	22,12
2.30	Discoteche, night club	1,14	10,03

Ritenuto

opportuno finanziare la riduzione a favore delle utenze non domestiche per il recupero di cui all'art.47 del regolamento, con la somma di euro 10.000,00

Dato Atto

che sono stati espressi i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, e del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Constatato

che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, la Presidente pone ai voti in forma palese per alzata di mano, " Approvazione tariffe TARI 2021 "come di seguito riportato:

- Presenti 14,

- Votanti 14,
- voti Favorevoli n 11
- Contrari 3 (i consiglieri:Pistis M.,Tolu M.,Liscia A.G.).
- Astenuti 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione alla TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2021

A) Tassa rifiuti (TARI)

PROSPETTO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

cod.	Categoria	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	Un componente	€ 0,626935	€ 72,896474
1.2	Due componenti	€ 0,727554	€ 145,792948
1.3	Tre componenti	€ 0,789474	€ 182,241186
1.4	Quattro componenti	€ 0,843653	€ 236,913542
1.5	Cinque componenti	€ 0,851393	€ 291,585897
1.6	Sei o piu` componenti	€ 0,820434	€ 337,146194

PROSPETTO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

cod.	Categoria	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Tariffa totale
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,948024	€ 1,543322	2,491346
2.2	Cinematografi e teatri	€ 0,702237	€ 1,140433	1,84267
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,702240	€ 1,153430	1,85567
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,211364	€ 1,962455	3,173819

2.5	Stabilimenti balneari	€ 0,807576	€ 1,312636	2,120212
2.6	Esposizioni,autosaloni	€ 0,807576	€ 1,312636	2,120212
2.7	Alberghi con ristorazione	€ 2,124277	€ 3,473286	5,597563
2.8	Alberghi senza ristorazione	€ 1,702932	€ 2,761734	4,464666
2.9	Case di cura e riposo	€ 1,755600	€ 2,846210	4,60181
2.10	Ospedali	€ 2,018941	€ 3,275091	5,294032
2.11	Uffici,agenzie	€ 1,825824	€ 2,956680	4,782504
2.12	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 1,123584	€ 1,809748	2,933332
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,738044	€ 2,826716	4,56476
2.14	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	€ 2,212057	€ 3,590254	5,802311
2.15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	€ 1,299144	€ 2,095668	3,394812
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,510509	€ 4,084117	6,594626
2.17	Attività` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere, estetista	€ 2,370061	€ 3,843684	6,213745
2.18	Attività` artigianali tipo botteghe: falegname,idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,597596	€ 2,586282	4,183878
2.19	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	€ 2,018941	€ 3,268593	5,287534
2.20	Attività` industriali con capannoni di produzione	€ 0,948024	€ 1,540072	2,488096
2.21	Attività` artigianali di produzione beni specifici	€ 1,088472	€ 1,770759	2,859231
2.22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub	€ 4,476782	€ 7,294227	11,771009
2.23	Mense,birrerie,amburgherie	€ 3,809654	€ 6,186284	9,995938
2.24	Bar,caffè`,pasticceria	€ 3,827210	€ 6,212277	10,039487
2.25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi	€ 3,511201	€ 5,718414	9,229615
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,528757	€ 5,737909	9,266666
2.27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio	€ 4,652342	€ 7,589895	12,242237

2.28	Ipermercati di generi misti	€ 3,827210	€ 6,212277	10,039487
2.29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 4,406558	€ 7,187007	11,593565
2.30	Discoteche, night club	€ 2,001385	€ 3,258846	5,260231

a) Si dà atto che il gettito previsto per l'anno 2021 è di euro 1.708.196,00, al netto del gettito relativo all'addizionale del 5% a titolo di tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale;

b) Si stabilisce in euro 10.000,00 l'importo per la riduzione a favore delle utenze non domestiche per il recupero di cui all'art.47 del regolamento di applicazione dell'imposta;

c) Che alle tariffe di cui sopra, verrà applicata l'addizionale del 5% a titolo di tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale;

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Di dichiarare

con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000:

Presenti 14., Votanti 14 Voti Favorevoli n. 11 Contrari 3 (Pistis M., Tolu M., Liscia A.G.) Astenuti n. 0.

IL PRESENTE VERBALE PREVIA LETTURA E CONFERMA VIENE FIRMATO COME APPRESSO:

Il Presidente

Giorgia Massa

Il Segretario Comunale
Dott. Gianluca Cossu